

Nota informativa sul procedimento relativo ai contributi per attività di di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'art. 13, c. 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'art. 12, c. 4, del DPRReg. 21 maggio 2015, n. 102/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali));
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



Oggetto del procedimento

Concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva di cui al DPRReg. 21 maggio 2015, n. 102/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO, via Trento 2, Trieste.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	ANNALISA PERUSIN	 040 3772421	 annalisa.perusin@regione.fvg.it
-------------------------------	------------------	---	--

Responsabile dell'istruttoria (uno o più fra gli elencati funzionari dell'Ufficio competente designato/i a curare l'istruttoria della singola pratica)	Viviana Prester	 040 3772407	 viviana.prester@regione.fvg.it
	Lorella Saiz	 040 3772431	 lorella.saiz@regione.fvg.it
	Federica Furlan	 0434 529253	 federica.furlan@regione.fvg.it
	Cristina Paolin	 0434 529252	 cristina.paolin@regione.fvg.it
	Claudia Verbi	 0481 386379	 claudia.verbi@regione.fvg.it
	Federica Umek	 040 3772487	 federica.umek@regione.fvg.it
	Alessandra Visalli	 040 3772403	 alessandra.visalli@regione.fvg.it
	Fulvio Petroselli	 040 3772437	 fulvio.petroselli@regione.fvg.it
Patrizia Musto	 040 3772437	 patrizia.musto@regione.fvg.it	

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

Qualora il numero di domande presentate sia superiore a 100, si può procedere alla preselezione delle stesse. Tutte le relazioni sintetiche dei progetti presentati, allegate alle domande, vengono sottoposte al parere del Comitato Tecnico Consultivo, che attribuisce a ciascun progetto il punteggio di cui all'articolo 15, comma 2.

A seguito della preselezione viene predisposto un elenco delle domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna.

Le domande relative alle prime 100 relazioni sintetiche collocate nell'elenco della preselezione vengono ammesse alla fase successiva di valutazione.

Le ulteriori domande collocate nell'elenco della preselezione non finanziate entro l'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della domanda, sono archiviate. (art. 13)

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria.

Le domande sono sottoposte al parere del Comitato che effettua le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera f) e comma 6 e attribuisce a ciascun progetto il punteggio di valutazione tecnica di cui all'articolo 15, comma 3, sulla base del quale viene stilata la graduatoria.

Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.

Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle stesse a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa. (art. 14)

I contributi sono concessi, successivamente all'approvazione della graduatoria e previa trasmissione della dichiarazione di avvio del progetto di cui all'articolo 9, comma 6, entro il termine di **180 giorni** dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regione 7/2000. (art. 16)

Il provvedimento di liquidazione del contributo è emanato entro **90 giorni** dalla data di presentazione della rendicontazione. Il termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione. (art. 25)

Termini per la presentazione della domanda

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande.

Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o dell'organizzazione. (art. 12)

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3, legge regionale 7/2000)

Durata, avvio e conclusione dell'iniziativa

Il progetto può avere una durata massima di **24 mesi**.

Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data di avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato. (art. 10)

Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine medesimo. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato entro il limite massimo complessivo di **6 mesi**. (art. 19)

Termini per integrazioni e per comunicazioni di variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. (art. 14)

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. (art. 24)

Qualora non vengano prodotte le integrazioni richieste nei termini previsti, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Le eventuali variazioni dell'iniziativa devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio competente e sono approvate entro **60 giorni** dalla comunicazione (art. 18).

Per le operazioni straordinarie, le trasformazioni d'impresa ed i subentri si rimanda all'art. 29 del regolamento. L'eventuale provvedimento di conferma dell'incentivo è adottato entro il termine di **90 giorni** dalla presentazione dell'istanza.

Erogazione in via anticipata

I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50% dell'importo concesso, entro **60 giorni** dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato. (art. 17)

Termini e modalità per la presentazione della rendicontazione

I beneficiari devono presentare all'ufficio competente la rendicontazione di spesa, obbligatoriamente certificata ai sensi dell'articolo 21, entro il termine massimo di **4 mesi** decorrenti dalla data di conclusione del progetto. Il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa può essere prorogato di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario.

Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.

La rendicontazione, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 23, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione di spesa, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema telematico di presentazione.

Per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa devono essere presentate contestualmente tramite il sistema telematico di presentazione. (art. 22)

Si rimanda all'articolo 20 per tutto ciò che riguarda i giustificativi di spesa per la rendicontazione.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 6;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere a), c), d), ed e) e comma 3 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo;
- d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18;
- e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;
- f) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 28, comma 1;

- g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 29;
- i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'articolo 6, comma 2;
- k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 28, comma 1, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 31;
- m) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, risultato del progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo a saldo, ai fini dei controlli;
- n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015. (art. 27)

Divieto di cumulo

I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

In deroga a quanto sopra indicato, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta. (art. 6)

Vincolo per le imprese beneficiarie

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto:

- a) 3 anni per le PMI;
- b) 5 anni per le grandi imprese.

Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo, i soggetti beneficiari devono trasmettere all'ufficio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicati ai settori industria e artigianato.

La violazione del vincolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato. (art. 28)

☞ La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso. (art. 29)

Sicurezza sul lavoro

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. (art. 12)

Limiti di spesa e di contributo

Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa, è il seguente:

- a) piccola impresa 30.000,00 euro;
- b) media impresa 150.000,00 euro;
- c) grande impresa 300.000,00 euro.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 di euro. (art. 10)

⚠ Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti o inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il contributo è revocato. (art. 30)

Casi di annullamento o revoca del contributo

⚠ Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. (art. 30)

⚠ Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- b) il progetto non sia avviato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al registro imprese della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 22, comma 1;
- e) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo, ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dell'articolo 24, comma 6;
- f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1;
- g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 24, comma 5;
- h) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
- i) nel caso di progetti di innovazione realizzati in collaborazione con grandi imprese di cui all'articolo 5, comma 3, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
- j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 28, comma 1;
- k) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 29;
- l) non siano osservate le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015. (art. 30)

⚠ Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della L.r. 7/2000.

Ispezioni e controlli

Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo per le imprese, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000. (art. 31)

👉 MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > ARTIGIANATO - INDUSTRIA

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 25, c. 3 del DPR 33/2012 e art. 68 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri

soggetti – CATA, CCIAA, Prefetture UTG, Autorità Giudiziaria saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (L.r. 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Il **titolare del trattamento** dei dati è la DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO e **gli incaricati del trattamento** dei dati sono i funzionari del SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Responsabile del procedimento e dell'istruttoria".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).